

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 18.06.2025, il ricorrente riferisce di essere intestatario di n. 1 BFP serie 18B sottoscritto il 07.10.2005 e di averne richiesto il rimborso, rifiutato dall'intermediario per effetto dell'intervenuta prescrizione. Richiede la corresponsione della somma portata dal titolo e dei relativi interessi.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF. Nel merito riferisce che essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 07/10/2005 ed avendo la durata massima di 18 mesi, la scadenza era prevista per il 07/04/2007, mentre la prescrizione è maturata il 08/04/2017. Il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale ed il primo reclamo formale è stato effettuato in data 11/04/2025. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di n. 1 BFP serie 18B per il quale quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione.

Per sistematicità si esamineranno prima le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonchè anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Venendo al merito varranno le seguenti considerazioni.

Il Regolamento del prestito relativo alla "serie 18 B", adottato da Cassa depositi e Prestiti, all'art. 3 stabilisce che i buoni *"hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese"*.

L'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che *"I diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo"*.

Va tenuto conto che, il termine di rendimento deve ritenersi scadere nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento, a condizione che i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *"al termine del [...] anno successivo a quello di emissione"* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 8056/2019) e che pertanto, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento non può trovare applicazione per i BFP a 18 mesi in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli di questa specie, sicché con riferimento a tali buoni il dies a quo per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno.

Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, conforme a Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Nel caso di specie la sottoscrizione risale alla data del 07.10.2005, con scadenza dunque al 07.04.2007 e termine prescrizione è maturato il 09.04.2017. Risulta che parte ricorrente abbia chiesto il rimborso del titolo per la prima volta in forma scritta in data 11.04.2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE